

**DELIBERAZIONE 20 APRILE 2021**

**154/2021/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1155<sup>a</sup> riunione del 20 aprile 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 270/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 270/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 12 ottobre 2017, DSAI/49/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/49/2017/eel).

**FATTO:**

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 27640 del 3 ottobre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 270/2017/E/eel, l’Autorità ha:
  - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello di singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultano avere alterato i prezzi di mercato;
  - ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all’indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità

- definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 270/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
- iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. La Società non risulta essersi avvalsa della facoltà - di cui al punto 3 del dispositivo della citata deliberazione 270/2017/E/eel - di trasmettere all'Autorità ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B alla predetta deliberazione in ordine alle condotte di programmazione non diligenti alla medesima ascritte.
5. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/49/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto:
- ai prelievi effettivi delle unità di consumo nella titolarità della Società, oggetto di analisi nel menzionato procedimento, superiore alla *performance* del settore (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
  - alle immissioni effettive, superiore, per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili, alla *performance* di settore pari al 30%;
- ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra dicembre 2015 e luglio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/49/2017/eel.
6. Avverso la deliberazione 270/2017/E/eel, la Società ha proposto ricorso avanti al TAR Lombardia, Milano, sez. II, che è stato respinto con sentenza impugnata avanti al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza (di seguito: Sentenza) ha parzialmente accolto l'appello nella parte relativa all'obbligazione restitutoria ma, per quello che rileva ai fini del presente procedimento, ha accertato l'illegittimità degli sbilanciamenti posti in essere dalla Società e, quindi, la violazione dell'obbligo di diligente programmazione di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
7. Con atto del 18 dicembre 2019, iscritto nel Registro delle Imprese in data 27 dicembre 2019, l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento della Società e la sua messa in liquidazione.
8. Con nota del 22 gennaio 2021 (prot. Autorità 2942) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie;
9. Con nota del 5 marzo 2021 (acquisita con prot. Autorità 10933 dell'8 marzo 2021) la Società ha trasmesso la memoria di replica alle risultanze istruttorie. Detta memoria è stata ritrasmessa nella forma corretta in data 12 marzo 2021 (acquisita con

prot. Autorità 11906 del 15 marzo 2021), a seguito di segnalazione dell’Autorità con PEC prot. 11724 del 12 marzo 2021.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### Contesto normativo

10. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l’equilibrio tra l’energia immessa e quella prelevata (cosiddetto “bilanciamento”). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l’impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino “*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*”. La “*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*” del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
11. A livello di *settlement*, nell’ambito del singolo contratto di dispacciamento, l’energia elettrica che l’utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull’utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l’energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell’utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
12. Del resto, l’obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali

l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).

13. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
14. Per quanto riguarda gli utenti del dispacciamento in immissione, da un'analisi della *performance* di programmazione di detti utenti nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
  - a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
  - b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
  - c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
  - d) unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.Pertanto la determinazione di avvio del presente procedimento ha assunto tali errori quale discrimine tra condotte diligenti e condotte non diligenti.

#### Argomentazioni della società

15. La Società sostiene di aver sempre operato nel pieno rispetto delle previsioni del contratto di dispacciamento e delle regole di mercato con la diligenza richiesta e chiede la chiusura del procedimento sanzionatorio senza l'applicazione di sanzioni a suo carico in considerazione delle risultanze della verifica acquisita nel giudizio conclusivo con la Sentenza del Consiglio di Stato sopracitata e di quest'ultima.
16. In via preliminare la Società contesta quanto rappresentato nelle risultanze istruttorie relativamente all'accertamento dell'illegittimità delle proprie condotte da parte del Consiglio di Stato, in esito al giudizio instauratosi sul provvedimento prescrittivo con la Sentenza sopra citata, e richiama quanto rilevato dal giudice amministrativo in merito al difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla determinazione delle somme oggetto dei procedimenti prescrittivi e le risultanze della verifica.
17. Segnatamente, a detta della Società, il verificatore avrebbe confermato che ‘la condotta degli operatori viene determinata da una congenita condizione di disparità concorrenziale che caratterizza il mercato di riferimento’, che ‘l'ottimizzazione dell'esposizione del rischio dipende dalla asimmetria dello stesso e il comportamento degli operatori è piuttosto determinato dalle congenite forti turbolenze del mercato’. Pertanto, sul piano soggettivo, la Società non sarebbe imputabile in quanto le proprie condotte oggetto di contestazione sarebbero state condizionate dalle summenzionate condizioni esogene accertate dal verificatore (disparità concorrenziale che caratterizza il mercato di riferimento e forti turbolenze dello stesso) e non frutto unicamente di una libera scelta.
18. Sul piano oggettivo, con riguardo al profilo della gravità della violazione, la Società sostiene che dalle risultanze della verifica e dalla Sentenza risulterebbero: la

mancanza di relazione tra l'*uplift* e gli sbilanciamenti; la dimostrazione che talvolta, a fronte di elevati sbilanciamenti, l'*uplift* sia diminuito e che, seppure il costo dell'*uplift* sia riversato sugli utenti finali, gli utenti del mercato libero non hanno subito incrementi simmetrici; l'inidoneità del meccanismo della deliberazione 575/2016/R/eel dell'Autorità a garantire alcun meccanismo ripristinatorio dato l'evidente iato temporale.

19. Secondo la Società, inoltre, non sussisterebbe alcun indebito vantaggio percepito dalla stessa e ciò sarebbe stato stabilito dalla stessa Sentenza che ha annullato il provvedimento prescrittivo, in quanto rispetto a detto importo non ne era stata provata l'illegittima percezione.
20. Da ultimo, con riguardo all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dello stesso la Società lamenta che l'Autorità non avrebbe considerato che la stessa ha cessato la condotta asseritamente illecita e che a causa del pregiudizio di immagine dovuto al coinvolgimento nella vicenda in argomento ha perso tutta la clientela ed è stata costretta a chiudere la propria attività.

#### Valutazione delle argomentazioni della società

21. Deve innanzitutto confutarsi quanto affermato dalla Società in merito alla conformità del proprio operato alla diligenza richiesta dalla regolazione e al mancato accertamento dell'illegittimità delle proprie condotte da parte del Consiglio di Stato che risulta, invero, smentito in diversi passaggi della Sentenza. Al riguardo si evidenzia infatti come il giudice amministrativo – dopo aver riconosciuto come destituita di fondamento la doglianza relativa alla soglia di riferimento del 30% per i prelievi e valutato positivamente l'operato dell'Autorità con riguardo agli sbilanciamenti considerati - ha dichiarato che l'entità e la sistematicità degli scostamenti dei prelievi effettivi realizzati dalla Società può essere spiegata solo con il perseguimento di una strategia commerciale speculativa in quanto sono stati documentati sbilanciamenti superiori al 10.000% rispetto all'energia effettivamente prelevata a consuntivo e sbilanciamenti superiori anche al 1000% rispetto all'energia effettivamente immessa. Tale concetto è ribadito in altri punti della Sentenza, laddove il Consiglio di Stato afferma che l'Autorità ha congruamente motivato la ricorrenza di sbilanciamenti volontari, in violazione dell'art. 14 della deliberazione 111/06, avendo correttamente considerato non tutti gli sbilanciamenti effettuati, ma solo quelli caratterizzati da livelli quantitativi e reiterazione nel tempo risultati incompatibili con la diligenza richiesta all'operatore professionale e quando il giudice amministrativo, pur accertando il difetto di istruttoria che produce effetti sul provvedimento prescrittivo, qualifica gli sbilanciamenti effettuati dalla Società come comunque violativi dell'art. 14 comma 6 della deliberazione 111/06 e, quindi, potenzialmente rilevanti ai fini dell'adozione di diverse misure amministrative o dell'attivazione di distinti rimedi giuridici, ove ricorrano i relativi presupposti giustificativi.

22. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, non vi è alcun dubbio in merito all'illegittimità delle condotte dalla stessa poste in essere e oggetto di contestazione e, conseguentemente, alla relativa rilevanza al fine del presente procedimento sanzionatorio, ricorrendone il presupposto giustificativo. Giova infatti in questa sede rilevare la diversità dei presupposti previsti per l'esercizio dei poteri prescrittivo e sanzionatorio attribuiti all'Autorità da due distinte disposizioni di legge in base alla chiara tassonomia legislativa più volte richiamata dal giudice amministrativo. Se per l'esercizio del primo (ex articolo 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95) si richiede la violazione di un provvedimento dell'Autorità e la 'lesione del diritto dell'utente', per l'esercizio del secondo, oggetto del presente procedimento, il presupposto è la sola violazione della regola di condotta imposta da un provvedimento dell'Autorità, nella specie la violazione dell'obbligo di definire programmi di prelievo che utilizzino le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, violazione che, come sopra evidenziato, risulta accertata dallo stesso Consiglio di Stato. Il presente procedimento, infatti, è volto ad assicurare la reazione dell'ordinamento alla violazione di una regola di condotta consistente nell'obbligo di programmazione diligente, indipendentemente dai riflessi della condotta stessa sull'*uplift* e a prescindere dal verificarsi di un evento lesivo, nel caso di specie configurabile in termini aumento del predetto corrispettivo.
23. Premesso quanto sopra, deve ritenersi del tutto priva di pregio la tesi della Società - volta ad escludere, sul piano soggettivo, la propria imputabilità - per cui le risultanze della verifica confermerebbero che le condotte contestate sono state determinate da una congenita disparità concorrenziale che caratterizza il mercato di riferimento e dalle forti turbolenze di mercato. Al riguardo si osserva che se anche - come evidenziato nella relazione del verificatore - un operatore che opera da *price taker* possa razionalmente porsi in una posizione lunga per mitigare il rischio di vedersi esposto ad acquisti di energia a sbilanciamento a prezzi sensibilmente elevati, tuttavia la tutela del rischio non può prescindere dal rispetto dei summenzionati principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza. In altre parole, assumere una posizione lunga è ammesso dalla regolazione purché sempre e comunque nei limiti di un comportamento diligente, in linea con le prestazioni medie del settore, circostanza che, come sopra evidenziato, lo stesso Consiglio di Stato ha accertato non essersi verificata nel caso di specie.
24. Dalle considerazioni che precedono consegue, altresì, l'irrilevanza, in questa sede, dell'accoglimento della doglianza relativa al difetto di istruttoria che produce effetti sul provvedimento prescrittivo da parte del Consiglio di Stato con la Sentenza (che, peraltro, ha fatto salva la 'riedizione dell'attività amministrativa') e che parimenti inconferenti risultano le argomentazioni difensive della Società basate sulle risultanze della verifica relative al nesso tra *uplift* e sbilanciamenti e all'inidoneità del meccanismo ripristinatorio della deliberazione 575/2016/R/eel sopra citata.
25. Come esposto in fatto, la Società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle predette *performance* di settore. Segnatamente, come evidenziato nella

comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento, le contestazioni riguardano le seguenti tipologie di unità, zone di mercato e periodi:

- *unità di consumo*: Zona Nord da dicembre 2015 a luglio 2016; Zona Centro Nord da dicembre 2015 a luglio 2016;
- *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili*: Zona Nord da gennaio 2016 a luglio 2016; Zona Centro Sud da gennaio 2016 a luglio 2016; Zona Sud da maggio 2016 a luglio 2016.

Lo sbilanciamento medio totale lato prelievi risulta assai significativo in entrambe le zone oggetto di contestazione (>10000%), così come lo sbilanciamento medio totale lato immissioni nella Zona Nord (pari a 1842,18%) e nella Zona Centro Sud (pari a 179,81%); meno rilevante invece, anche se comunque elevato, risulta lo sbilanciamento medio totale nella Zona Sud (pari a 100%).

26. Le ulteriori argomentazioni di parte attinenti alla quantificazione della sanzione sono trattate di seguito.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

27. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

28. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto dell'entità degli sbilanciamenti, particolarmente significativi in termini percentuali, come evidenziato al punto 25, e conseguentemente chiaramente contrari ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza richiesti per l'operatività in un mercato complesso quale quello dell'energia elettrica.

29. Con riguardo alle argomentazioni delle Società relative al profilo in argomento, si ribadisce che la sanzione viene irrogata per la violazione di un provvedimento dell'Autorità - nella fattispecie, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 – dunque per un illecito di condotta, non rilevando ai fini della configurazione dell'illecito né, comunque, della quantificazione dell'eventuale sanzione - gli effetti pregiudizievoli determinati sul mercato dalla condotta del

singolo utente del dispacciamento (mancandone peraltro la “rilevanza” di cui all’art. 26, comma 1, lett. c) del Regolamento Sanzioni, in considerazione del fatto che la condotta di ciascun utente non può che incidere *pro quota* sugli oneri legati agli sbilanciamenti complessivi del sistema. Pertanto, poiché presupposto dell’esercizio del potere sanzionatorio è la sola violazione della regola di condotta imposta da un provvedimento dell’Autorità, nella specie la violazione dell’obbligo di definire programmi di prelievo che utilizzino le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, risultano inconferenti in questa sede, come già evidenziato, le argomentazioni difensive svolte dalla Società basate sull’annullamento parziale del provvedimento prescrittivo con la Sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata e sulle risultanze della verifica.

30. Con riguardo agli indebiti vantaggi, rilevanti ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, il Consiglio di Stato nella Sentenza, lungi dallo stabilire l’insussistenza degli stessi, ha invero confermato che il profitto tratto dagli sbilanciamenti è indebito, a nulla rilevando ai fini del presente procedimento sanzionatorio, il difetto di istruttoria accertato dal giudice amministrativo, che impatta unicamente sul provvedimento prescrittivo, in quanto non consente di ritenere certa la lesione dei diritti dell’utenza finale, ipotizzati dall’Autorità nei provvedimenti prescrittivi per il tramite della correlazione tra sbilanciamenti effettivi e incremento dell’*uplift*. Nella Sentenza, infatti, il giudice amministrativo ha affermato che l’accertamento di sbilanciamenti illeciti, violativi dell’obbligo di programmazione diligente ex art. 14 della deliberazione 111/06 e di profitti, di conseguenza, indebiti tratti dalla Società non è sufficiente per l’adozione di un provvedimento prescrittivo che richiede, altresì, una correlazione tra il comportamento dell’ esercente il servizio e la lesione dei diritti dell’utenza procurata di conseguenza. In altre parole, il giudice amministrativo non ha dichiarato l’insussistenza degli indebiti vantaggi, ma si è limitato a ritenere non sufficientemente giustificate le motivazioni addotte dall’Autorità, riservando, comunque, alla stessa la facoltà di riedizione della propria attività amministrativa. Come già evidenziato, tuttavia, la pronuncia sopracitata non incide sul presente procedimento sanzionatorio che, invece, si fonda sul mancato rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza previsti dalla normativa.
31. In merito ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell’agente*, si conferma quanto già evidenziato nelle risultanze istruttorie circa l’insussistenza di circostanze rilevanti. Al riguardo, infatti, deve ritenersi privo di pregio quanto affermato dalla Società relativamente alla cessazione delle condotte contestate e della propria attività che sarebbe stata determinata dal danno alla propria immagine per l’essere stata coinvolta nella vicenda in argomento. Detta circostanza, quand’anche fosse dimostrata, sarebbe del tutto irrilevante ai fini dei profili *de quo*, non essendo valorizzabile, sotto il profilo del ravvedimento operoso di cui all’articolo 29 del Regolamento Sanzioni, il fatto

della mera cessazione della condotta illecita, specie se ‘necessitata’, comunque inidonea ad incidere sulle conseguenze della violazione.

32. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell’agente, si rileva che il fatturato conseguito dalla Società nell’anno 2016 è pari a euro 8.389.065,00. La Società risulta essere in stato di liquidazione, con atto del 18 dicembre 2019, iscritto nel Registro delle Imprese in data 27 dicembre 2019.
33. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 748.500,00 (settecentoquarantottomilacinquecento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte dell’utente del dispacciamento dell’energia elettrica titolare di unità di consumo e produzione indicato nell’Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A, ai sensi dell’articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 748.500,00 (settecentoquarantottomilacinquecento/00);
3. di ordinare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all’Allegato A mediante pec all’indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell’Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di



60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*